

i cui dispositivi di frenatura non siano conformi alla direttiva 71/320/CEE, come modificata da ultimo dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1º ottobre 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono

corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1991.

Per la Commissione

Maria BANGEMANN

Vicepresidente